

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/917 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2015

che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi. Conformemente a tali requisiti, l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi sono autorizzati unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco stilato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati vivi provenienti da e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, previa autorizzazione del rispettivo Stato membro di destinazione. L'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è consentito introdurre nell'Unione partite di tali animali.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di tali partite solo dopo aver effettuato una valutazione dei rischi zoonitari rappresentati da ciascuna di esse e se il paese terzo è iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b).
- (4) Cipro ha informato la Commissione e gli altri Stati membri, nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, della sua intenzione di concedere l'autorizzazione all'introduzione di una partita di ungulati vivi (*Elephas sp.*) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.
- (5) Cipro ha effettuato una valutazione dei rischi zoonitari presentati dalla partita e ha valutato la conformità dell'organismo, centro o istituto in Bangladesh alle condizioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 206/2010. Entrambe le valutazioni hanno avuto esito positivo.
- (6) Poiché il Bangladesh non è iscritto in nessuno degli elenchi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 206/2010, quale paese terzo da cui partite di tali animali possono essere introdotte nell'Unione, Cipro ha chiesto che il Bangladesh sia aggiunto all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (*Elephas sp.*) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (7) Tenuto conto della situazione della sanità animale in Bangladesh, della valutazione dei rischi zoonosari presentati dalla specifica partita e del rispetto delle condizioni dell'Unione da parte dell'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, è opportuno che l'autorizzazione si applichi soltanto a una parte del territorio del Bangladesh.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce «Bangladesh» per un periodo di tempo limitato al fine di autorizzare unicamente l'introduzione di ungulati vivi (*Elephas* sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Poiché la richiesta presentata da Cipro riguarda una specifica partita, è opportuno concedere l'autorizzazione solo per un periodo di tempo limitato al fine di consentire l'introduzione di ungulati vivi (*Elephas* sp.) a Cipro.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, prima della voce relativa al Canada è inserita la seguente voce relativa al Bangladesh:

«BD — Bangladesh (*****)	BD-0	L'area di competenza del Chittagong Safari Park	TRE-A (*****)		
--------------------------	------	---	---------------	--	--

(*****) Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015.

(*****) Esclusivamente per gli ungulati vivi (*Elephas* sp.) da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in Bangladesh ad un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto a Cipro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER